

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1429

11.0.1000

Finocchiaro, Calderoli, *relatori*

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 75. – È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge, oppure di articoli o parti di essi con autonomo valore normativo, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori che hanno partecipato all'ultima elezione della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*."».

Conseguentemente, all'articolo 34, aggiungere i seguenti commi:

«2-bis. La Corte costituzionale giudica dell'ammissibilità del *referendum* abrogativo di cui all'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, quando la richiesta è stata sottoscritta da almeno cinquecentomila elettori.

2-ter. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la legge determina le modalità di attuazione dell'articolo 75 della Costituzione, come modificato dalla medesima legge costituzionale, prevedendo un termine complessivo non inferiore a centottanta giorni per la raccolta delle sottoscrizioni sulla richiesta di *referendum* e un termine di novanta giorni ai fini del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.».